



# COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6	del Registro	OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della <u>tassa rifiuti solidi urbani.</u>
Data 25.03.2011		

L'anno **duemilaundici**, il giorno **venticinque** del mese di **marzo**, alle ore 19.12, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima Convocazione in **sessione straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	ANNUNZIATA COSIMO	X	
2	CALENDA AURELIO	X	
3	NAPPI NICOLA	X	
4	FORSELLINO PASQUALINA	X	
5	TONO ALFONSO	X	
6	IAQUINANDI MARCO	X	
7	BELVEDERE RAFFAELE	X	
8	FRANZA MICHELE	X	
9	MONTE ELIA	X	
10	OLIVA SILVIO	X	
11	MARSICO ANGELO	X	
12	CARRATURO FRANCESCO	X	
13	ANNUNZIATA ANDREA	X	
14	IOVINE LUIGI	X	
15	SCHIAVONE SALVATORE	X	
16	MAUTONE GAETANO	X	
17	MARRAZZO VINCENZO	X	

Assegnati n° 17

In Carica n° 17

Presenti n° 17

Assenti n° 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dr. Marco Iaquinandi nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale dr. Pasquale Marrazzo. La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 25.03.2011.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti Solidi Urbani" predisposta dal Responsabile del Settore Finanze, tributi e Risorse Umane;

Vista l'analoga proposta dell'Assessore ai Tributi;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs n.267/2000 allegato alla presente;


Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Udita la discussione riportata nell'allegato "A" alla presente;

Posta ai voti la proposta.

Con voti: favorevoli n.12 astenuti 5 ( Consiglieri di Minoranza) espressi in forma palese

### DELIBERA

 Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: " **Regolamento per applicazione della Tassa rifiuti Solidi Urbani** " e **l'analoga proposta dell'Assessore ai Tributi** sia nelle premesse che nella parte dispositiva ed allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

Con voti: favorevoli n. 12 astenuti 5 ( Consiglieri di Minoranza) espressi in forma palese

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

---



## Comune di San Marzano sul Sarno

**Oggetto:** Revisione regolamenti in materia di Tassa Rifiuti Solidi Urbani

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

RILEVATO:

che il vigente regolamento in materia di Tassa Rifiuti Solidi Urbani risulta essere in alcune parti superato dalle evoluzioni che le normative di riferimento hanno avuto nel corso degli anni;



è opportuno procedere ad una riforma dei regolamenti ed in particolare del:  
Regolamento per l'applicazione della Ta.r.s.u.;

VISTO che con Delibera di Giunta n. 39 del 15/03/2011 è stato incaricato il Responsabile del Settore Finanze di predisporre proposta di riforma del seguente regolamento:

- Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani;

PROPONE

Di approvare l'allegata bozza di "Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani" formato da 29 articoli così come predisposta dal Responsabile del Settore Finanze.

San Marzano sul Sarno, 21.03.2011

L'Assessore ai Tributi  
Dott. Alfonso Tano



## Comune di San Marzano sul Sarno

**Oggetto:** Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE**

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04.02.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'evoluzione del sistema normativo;


È ritenuto opportuno redigere un nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti solidi urbani aggiornandolo in base alle novità legislative intervenute successivamente all'approvazione di quello vigente ed adeguandolo alle attuali esigenze, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché al fine di offrire un migliore servizio al cittadino;

Vista l'allegata bozza del nuovo "Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani"

PROPONE

- Di sostituire il vigente "Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04.02.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di approvare l'allegata bozza del nuovo "Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani"

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE**  
Dott. Giuseppe Bonino



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

---



**Comune di San Marzano sul Sarno**



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

---

9

# COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno


PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 267/2000.

**OGGETTO:** Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA :** FAVOREVOLE.

San Marzano sul Sarno, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE  
Dott. Giuseppe Bonino



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Imp. da registrarsi al n. \_\_\_\_\_ Bil \_\_\_\_\_ imp. n. \_\_\_\_\_ Bil \_\_\_\_\_ Imp. n. \_\_\_\_\_ Bil \_\_\_\_\_

Intervento \_\_\_\_\_ Intervento \_\_\_\_\_ Intervento \_\_\_\_\_

Somma stanziata \_\_\_\_\_

Impegni assunti \_\_\_\_\_

Disponibilità \_\_\_\_\_

Ammontare del presente \_\_\_\_\_

Disponibilità residua \_\_\_\_\_

San Marzano sul Sarno, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE  
Dott. Giuseppe Bonino

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto della tassa
- Art. 3 - Caratteri della tassa
- Art. 4 - Interruzione temporanea del servizio
- Art. 5 - Soggetti passivi

CAPO II – OGGETTO DELLA TASSAZIONE

- Art. 6 - Locali ed aree tassabili
- Art. 7 - Locali ed aree non tassabili
- Art. 8 - Esclusioni
- Art. 9 - Esenzioni

Capo III – TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 10 - Deliberazione
- Art. 11 - Gettito e costo del servizio
- Art. 12 - Commisurazione delle tariffe
- Art. 13 - Computo delle superfici
- Art. 14 - Agevolazioni
- Art. 15 - Classificazione delle superfici tassabili

CAPO IV – APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 16 - Denunce
- Art. 17 - Cessazione dell'occupazione
- Art. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO V – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 19 - Accertamenti
- Art. 20 - Mezzi di controllo
- Art. 21 - Riscossione coattiva
- Art. 22 - Riscossione volontaria
- Art. 23 - Rimborsi
- Art. 24 - Limite di esenzione per i versamenti
- Art. 25 - Sanzioni
- Art. 26 - Interessi
- Art. 27 - Fondo per il potenziamento dell'ufficio
- Art. 28 - Funzionario responsabile

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 - Disposizioni finali

P

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D. lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative

#### ART. 2 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA



La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli esattamente individuati dal presente Regolamento.

#### ART. 3 - CARATTERI DELLA TASSA

1. La tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

---

#### ART. 4 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora il protrarsi del mancato svolgimento del servizio determina una situazione di danno o di pericolo alle persone e all'ambiente, riconosciuta dall'autorità sanitaria competente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio



o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota non superiore al 50% della tassa corrispondente al periodo dell'interruzione.

#### ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e/o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e/o le aree.
2. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto o dal godimento di fatto.
3. Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore intestatario del foglio di famiglia anagrafico che occupa l'alloggio, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.  
Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o, in caso di locazione dell'attività in essa svolta, dal gestore.
4. Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree di uso esclusivo.
6. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati anche con mobilio, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoia, locati a terzi per periodi inferiori all'anno, la Tassa è dovuta dal proprietario.
7. Per gli Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.
8. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che li dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

#### CAPO II

#### OGGETTO DELLA TASSAZIONE

#### ART. 6 - LOCALI ED AREE TASSABILI

0

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipo di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle indicate nei successivi articoli dove si producono o possono prodursi rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi.
2. Si considerano tassabili tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di arredamento e/o di almeno un'utenza allacciata ai servizi di rete (acquedotto, energia elettrica) e, per i locali di uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque per i quali risulti rilasciata licenza od autorizzazione per l'esercizio di un'attività.
3. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie tassabile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni, etc.) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, etc.).
4. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali principali, secondari ed accessori destinati all'esercizio dell'attività.
5. Sono altresì assoggettate alla tassa tutte le superfici scoperte operative utilizzate nell'ambito dello svolgimento di un'attività e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette all'imposizione tributaria.
6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

#### ART. 7 - LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. Nel calcolo delle superfici soggette alla tassa, si escludono:
  - a) I locali e le aree scoperte relative ad utenze domestiche, che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali:
    - balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
    - solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;
    - locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili e locali dove non è compatibile la presenza dell'uomo);
    - locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
    - ~~locali~~ locali che risultino in condizioni di non utilizzo in quanto non arredati e non allacciati ai servizi di rete;
    - aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde anche per la parte eccedente i 200 mq.
  - b) I locali e le aree che risultino nel corso dell'anno in oggettive condizioni di non utilizzabilità in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito a rilascio di licenze, concessioni od

P

- autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) Stalle, fienili, legnaie esterne e semichiusate;
  - d) Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - e) I locali e le aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate all'esercizio delle attività;
  - f) Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli e destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - g) Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - h) Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

#### ART. 8 - ESCLUSIONI

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. L'individuazione della superficie non tassabile, come sopra specificata, è effettuata sulla base di apposita dichiarazione del contribuente, corredata da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale e da documentazione idonea a dimostrare che lo smaltimento avviene a spese del contribuente stesso (copia del contratto stipulato con la ditta smaltitrice, copia di fatture relative al pagamento);
3. Per i locali in cui si svolge l'esercizio di un'attività (esclusi gli uffici, le mense, gli spogliatoi e i servizi), ove risulti difficile determinare la parte di superficie in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie tassabile utilizzata per lo svolgimento dell'attività viene ridotta nella misura percentuale del 30%;
4. Anche la riduzione di cui al comma precedente viene accordata su richiesta cui va allegata documentazione idonea a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.
5. La riduzione di cui al comma 3 del presente articolo può essere applicata anche nel caso di locali destinati all'esercizio di attività artigianali o industriali, qualora l'utente dimostri, con idonea documentazione, di smaltire a proprie spese i rifiuti prodotti, anche assimilabili agli urbani, ma di difficile conferimento al gestore del servizio di raccolta e smaltimento per motivi organizzativi.

#### ART. 9 - ESENZIONI

10

1. Sono esonerati dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune o a servizi pubblici alle cui spese di funzionamento è tenuto a provvedere obbligatoriamente;
- b) Gli edifici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi i locali adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso da quelli di culto.

### CAPO III

## TARIFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

### ART. 10 - DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dal competente organo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione.  
Le variazioni tariffarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché adottate entro il termine di cui al comma precedente, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata deliberazione entro il termine predetto, si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

### ART. 11 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Salvo diversa determinazione da parte dell'organo esecutivo, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere coperto dal gettito della tassa nella misura percentuale del 100%.
2. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
3. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'art. 61 del D. lgs n. 507/93.

### ART. 12 - COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.

2. Le tariffe sono differenziate per categorie omogenee in base all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili, così come specificate nel successivo articolo 15.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa e dell'individuazione della categoria, si fa riferimento alla prevalente destinazione d'uso o all'attività complessivamente svolta e non alle singole ripartizioni interne dei locali o delle aree.

#### ART. 13 - COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga ovvero da misurazione diretta effettuata al netto dei muri per le unità immobiliari ed al netto di eventuali costruzioni in esse comprese per le aree;
2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato; la misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente pari/superiore o inferiore a centimetri 50 (cinquanta);
3. Non sono tassabili le superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
4. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98. Per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio secondo le modalità vigenti tempo per tempo,
5. Nel caso in cui manchino negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali provvedono, su richiesta del Comune, a presentare all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701 del Ministero delle Finanze, per l'eventuale modifica della consistenza di riferimento.
6. La base imponibile ai fini della tassazione è comunque sempre determinata in base all'effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti.
7. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
  - a) le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
  - b) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli e le aree di parcheggio;
  - c) le aree scoperte adibite a verde.

#### ART. 14 - AGEVOLAZIONI

1. La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 33% per le abitazioni con unico occupante aventi una superficie pari o superiore ai 25 mq utili, escluse le pertinenze;
  - b) del 33% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
  - c) del 33% per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
  - d) del 33% per gli utenti che, trovandosi nelle circostanze di cui alla precedente lettera b), risiedono o hanno dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
  - e) del 100% per le abitazioni con unico occupante di età superiore a anni 85 e reddito ISEE inferiore ad € 12.000,00;
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/93.

#### ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

1. Ai fini della determinazione delle tariffe, i locali e le aree da assoggettare alla tassa sono classificati secondo la loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
  - ✓ Categoria 01: - Abitazioni civili e pertinenze, bad and breakfast
  - ✓ Categoria 02: - Ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie;
  - ✓ Categoria 03: - Negozi alimentari con vendita di frutta e verdura, supermercati, pescherie, pollerie, negozi con vendita di fiori, locali adibiti a commercio ortofrutticolo;
  - ✓ Categoria 04: - Negozi alimentari in genere, macellerie, panetterie;
  - ✓ Categoria 05: - Bar, pasticcerie, circoli, sale giochi;
  - ✓ Categoria 06: - Esercizi commerciali, farmacie;
  - ✓ Categoria 07: - Ambulatori, laboratori chimici, saloni di bellezza, palestre;
  - ✓ Categoria 08: - Uffici, agenzie, studi professionali;
  - ✓ Categoria 09: - Convitti, istituti religiosi, case di riposo e similari;
  - ✓ Categoria 10: - Botteghe artigiane, industrie con superficie inferiore o pari a mq 500;
  - ✓ Categoria 11: - Stabilimenti industriali;
  - ✓ Categoria 12: - Depositi non al servizio di attività industriale e commerciale,

e

autosaloni, autolavaggi, sale espositive;

- ✓ Categoria 13: -Teatri, cinematografi;
- ✓ Categoria 14: - Distributori di carburanti, parcheggi;
- ✓ Categoria 15: - Chioschi;
- ✓ Categoria 16: - Caserme, locali di associazioni, locali di enti pubblici, scuole;
- ✓ Categoria 81: - Abitazioni con unico occupante o a disposizione.

2. Per i locali e le aree non esattamente specificati nella classificazione riportata si applica la tariffa relativa alla categoria che individua una destinazione d'uso dei locali o delle aree analoga.

#### CAPO IV

#### APPLICAZIONE DELLA TASSA

#### ART. 16 -DENUNCE

1. I soggetti passivi di cui all'art. 5 hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, denuncia unica dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli predisposti dall'ufficio competente che ne rilascia ricevuta.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità restino invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e/o alla loro destinazione d'uso che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. Non sono ritenute valide, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto nei precedenti commi, le denunce anagrafiche e/o quelle presentate ad altri uffici comunali, in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
4. Fermo restando l'obbligo di denuncia di cui al comma 1, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree tassabili, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla presentazione della denuncia nel termine previsto.
5. L'obbligo delle denuncia riguarda anche i soggetti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o agevolazione.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela, curatela, o che, comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta dalla persona che li rappresenta.
8. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:

P.

- a) Per le persone fisiche e le ditte individuali: dati anagrafici, codice fiscale e residenza degli occupanti l'immobile, superficie dei locali al netto delle mura perimetrali e delle superfici scoperte (per le abitazioni), identificativi catastali dei locali (Foglio - particella - sub), tipo di attività svolta (per le ditte individuali), data esatta dell'inizio occupazione;
- b) Per le società ed i soggetti diversi dalle persone fisiche: esatta denominazione della ditta, scopo sociale, codice fiscale e/o partita IVA, dati anagrafici e residenza del legale rappresentante e/o delle persone che ne hanno la rappresentanza o l'amministrazione, superficie dei locali al netto delle mura perimetrali e delle aree operative, suddivise per destinazione d'uso, identificativi catastali dei locali (Foglio - particella - sub), data esatta dell'inizio occupazione.

#### ART. 17 - CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, deve essere presentata a apposita denuncia che, debitamente accertata, comporta il diritto allo sgravio o al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso solo per le annualità successive a quella di cessata occupazione se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, oppure se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. Non sono ritenute valide, agli effetti della cessazione e della conseguente cancellazione dai ruoli le denunce previste dal DPR 31/01/1958 n. 136 e quelle presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
4. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

#### ART. 18 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. La tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e in maniera non ricorrente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci di uso corrispondenti o assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa. Tale pagamento, da effettuare su apposito bollettino con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulta inferiore o pari a 49 centesimi e per eccesso se superiore a detto importo,



deve avvenire contestualmente a quello della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

## CAPO V

### ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

#### ART. 19 - ACCERTAMENTI

1. L'ufficio comunale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
4. Gli avvisi di accertamento, redatti in conformità alle vigenti disposizioni, sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
5. Le predette disposizioni si applicano anche ai rapporti pendenti al 1/1/2007.
6. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### ART. 20 - MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
2. ~~In caso di mancato adempimento del contribuente alle richieste del comune nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato delle rilevazioni in materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili assoggettabili alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici. Nel caso di edifici coperti da immunità o segreto militare, l'accesso è sostituito dalla dichiarazione del responsabile del relativo organismo.~~
3. L'ufficio può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici o enti pubblici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti e può richiedere all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del

9

codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento per i centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

#### ART. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Per la riscossione della tassa si applica:
  - a) la procedura di cui all' art. 72 del D. lgs nr. 507/93 e all'art. 52, comma 6 del D. lgs nr. 446/97;
  - b) la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, nr. 639.

#### ART. 22 - RISCOSSIONE VOLONTARIA

Fermo restando la possibilità di avvalersi dell'utilizzo di intermediari previsti da norme di legge, l'attività di riscossione volontaria è esercitata direttamente dal Comune.

L'importo del tributo e delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base degli elenchi dell'anno precedente, delle denunce presentate e/o degli accertamenti notificati, è iscritto in liste di carico nominative rese esecutive entro i termini fissati dall'art. 72 del D. lgs nr. 507/93.

3. L'ufficio competente provvede ad inviare ai contribuenti apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione, la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, la tariffa applicata, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze.
4. Il pagamento va effettuato di norma in quattro rate, o in unica soluzione, utilizzando gli appositi bollettini di c.c.p. intestati a "Comune di San Marzano sul Sarno – Servizio di Tesoreria – Ta.r.s.u." o mediante delega di pagamento (modello F24), entro le scadenze stabilite con deliberazione di Giunta Comunale che può anche stabilire una diversa rateizzazione.
5. L'importo dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
6. In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento, si procede alla riscossione coattiva del tributo mediante la procedura di cui all'art. 72 del D. lgs 507/93 o la procedura disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910, nr. 639.

#### ART. 23 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso della tassa pagata e non dovuta nel termine di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla richiesta e previa verifica della legittimità.

P.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento, applicando una variazione di zero punti percentuali al tasso legale d'interesse vigente tempo per tempo.

#### ART. 24 - LIMITE DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Non si fa luogo alla riscossione ed alla restituzione di somme, comprensive di eventuali sanzioni od interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun debito o credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di € 10,00.

#### ART. 25 - SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,00 (euro cinquantuno).
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta.
3. Le sanzioni indicate nei precedenti commi sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

#### ART. 26 - INTERESSI

1. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionali si applicano gli interessi in ragione giornaliera ed al tasso legale vigente tempo per tempo. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza del ruolo in cui sarebbe stata iscritta la tassa o la maggiore tassa nel caso in cui non avesse commesso la violazione di omessa, tardiva o infedele denuncia, fino alla data stabilita dal DM 3/9/1999 nr. 321.

#### ART. 27 - FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO

1. In conformità di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L. nr. 662/96, il Comune destina la percentuale del 5% , da calcolarsi sulle maggiori entrate effettive derivanti da attività di

accertamento e di controllo effettuate nell'anno solare precedente, al potenziamento dell'ufficio preposto alla gestione della tassa oggetto del presente regolamento.

2. L'importo del fondo è quantificato in sede di chiusura dell'esercizio finanziario con provvedimento della Giunta Comunale.
3. Un terzo dell'importo, come quantificato al precedente comma, è erogato quale compenso incentivante al personale dell'ufficio.
4. La determinazione del compenso spettante a ciascun dipendente è effettuata annualmente dalla Giunta Comunale su proposta del responsabile del tributo entro il mese di febbraio tenuto conto del grado di partecipazione alle attività di recupero evasione.

#### ART. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione della tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.



#### CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

1

CITTA' DI SAN MARZANO SUL SARNO

Atto n° 4 alla delibera di  
C.C. n. 6 del 25/03/2011

**OGGETTO:**

V Punto all'O.d.G.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

**PRESIDENTE:**

Relaziona l'Assessore Tono.

**ASSESSORE TONO:**

Anche in questo caso ho inteso un po' aggiornare il regolamento, con questa proposta si vuole modificare il precedente regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 1995. Quindi, anche in questo caso, l'evoluzione normativa che c'è stata ci impone di aggiornare questa tassa, diciamo che rispetto alla precedente abbiamo delle importanti novità soprattutto in merito alle locazioni inferiori ad un anno, ossia le cosiddette locazioni uso foresteria o le locazioni con mobilio. Quale sarebbe la novità? Poiché ci siamo resi conto che in questo ultimo periodo, soprattutto nell'emissione dei ruoli, i fitti concessi inferiori a un anno sono stati soprattutto nei confronti dei cittadini non italiani, questo comportava che dopo un breve periodo di tempo questi cittadini andavano via e non era più possibile reperirli, intanto il Comune perdeva questo ruolo, perdeva questa entrata. Quindi ci siamo rifatti sempre alla normativa nazionale, non è una imposizione del Comune, abbiamo inteso imporre la tassa a carico dei locatori qualcosa l'inquilino non pagasse il tributo dovuto. Questa è una delle novità più importanti. Poi ancora l'Art. 14, per quanto riguarda le riduzioni le abbiamo aumentate tutte, le abbiamo aumentate tutte dal 30 al 33%, ossia quello in cui vi è un unico occupante per abitazione, per quanto riguarda chi possiede un'abitazione soltanto per uso stagionale, quindi dal 30 l'abbiamo passata al 33% la riduzione. Inoltre sempre l'Art. 14 abbiamo previsto l'esenzione totale per le abitazione con unico occupante di età superiore a 85 anni e con reddito ISEE inferiore a 12000 €. Ancora propongo, rispetto alla bozza preparata dal dottore Bonino la riduzione per coloro il cui reddito derivi esclusivamente da assegno o pensione sociale. Ancora è stato aggiornato l'Art. 15 per quanto riguarda la classificazione delle superficie tassabili, in quanto abbiamo rimodulato tutte le categorie merceologiche perché adesso le abbiamo riaccorpate in base anche agli indicatori fornitici dalla agenzia delle entrate. Inoltre sono state specificate le sanzioni applicate per tutte le violazioni accertate. Per tanto, rilevato che il vigente regolamento risulta essere in alcune parti superato dalle evoluzioni che le normative di riferimento hanno avuto nel corso degli anni, ritenuto opportuno procedere alla riforma del

## CITTA' DI SAN MARZANO SUL SARNO


---

regolamento, in particolare questo della TARSU, visto che con delibera di Giunta n. 39 del 15/03/2011 è stato incaricato il responsabile del settore finanze di predisporre proposta di riforma del seguente regolamento, propongo di introdurre alla allegata bozza prima di tutto il regolamento, il Comma F all'Art. 14 che prevede nel caso di nuclei familiari con un portatore di handicap, il cui reddito familiare derivi esclusivamente da assegno o pensione sociale una riduzione del 20% della tariffa, e di approvare l'allegata bozza di regolamento per l'applicazione della TARSU e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, formata da 29 Art. così come predisposto dal responsabile del settore finanze.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. Interventi? Prego Consigliere Mautone.

CONSIGLIERE MAUTONE:

 La precisazione perché io sono un po' duro, anche l'altro giorno parlando di questa TARSU io continuo ad avere dei dubbi in merito alla legittimità, poi magari mi spiega. Alla luce di quanto sancito dalla carta costituzionale si ritiene legittima, potrei sbagliare, l'interpretazione secondo cui la TARSU non sia più applicabile in quanto manca una legge che ne prevede espressamente l'applicabilità. I regimi transitori di cui si è sempre parlato, in base ai quali alla data della sua abrogazione si è potuto legittimamente applicare la disciplina della TARSU, penso siano decaduti. Ora se ci spiega la legittimità di questa imposizione gliene sarei grato.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Mautone. Assessore prego.

ASSESSORE TONO:

Poiché me l'aspettavo mi sono preparato, allora se lei Consigliere Mautone legge l'articolo del Sole 24 Ore, norme e tributi di lunedì 22 marzo 2010, qua espressamente viene sancito che la TARSU viene data anche per tutto l'anno 2010 e tutto l'anno 2011, e va a chiarire anche per quanto riguarda la trasformazione dalla TARSU alla TIA, l'annoso problema per il nostro futuro. La TARSU è ancora in vigore, recentemente, non so se ha avuto modo di leggere anche dai giornali, la Regione Campania ha prorogato l'applicazione della TARSU in quanto è ancora commissariata la Regione Campania per quanto riguarda questo tributo. Entro ottobre 2010 ci è stato richiesto di consegnare tutto il ruolo alla Provincia, si prevedeva che nel 2011 la Provincia

prendesse già in carico tutti questi ruoli e li gestisse, però anche il 2011, per il momento, ancora non viene gestita dalla Provincia ma sarà gestita ancora dal Comune. Pertanto, Consigliere Mautone, dalle notizie che abbiamo noi e dall'esperienza anche nelle settore tecnico la TARSU purtroppo è legittima e la dobbiamo pagare, e la TARSU deve coprire il costo del servizio.


PRESIDENTE:

Grazie Assessore altri interventi? Quindi, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 5, Annunziata, Schiavone, Iovine, Mautone, Marrazzo. Votiamo l'immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? 5, Annunziata, Schiavone, Iovine, Mautone, Marrazzo. Passiamo al prossimo punto.



Letto approvato e sottoscritto  
IL PRESIDENTE

Dott. Mario Iaquinandi



IL SEGRETARIO COMUNALE

F. To Dr. Pasquale Marrazzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_  
e vi rimarrà per quindici consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Pasquale Marrazzo

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio ed ai sensi del  
T.U. EE.LL. 18.08.2000 n° 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta  
esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4°)

perché trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134 - comma 3°)

San Marzano sul Sarno li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pasquale Marrazzo